



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto della Spezia

Ordinanza n°100\11

IL CAPITANO DI VASCELLO (CP) SOTTOSCRITTO, CAPO DEL CIRCONDARIO E DEL
COMPARTIMENTO MARITTIMO DELLA SPEZIA

- VISTA** la Legge 14 luglio 1965 n°963 sulla disciplina della pesca marittima ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con D.P.R. n°1639 del 2 ottobre 1968;
- VISTO** il Decreto Legislativo n° 171\2005 (Codice della Nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003\44\CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003 n° 172);
- VISTO** il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio datato 9 novembre 2004 istitutivo dell'Area Marina Protetta denominata "Cinque Terre" che ha sostituito integralmente il Decreto Ministeriale 12 dicembre 1997;
- VISTO** il Decreto 29 luglio 2008, n°146 (Regolamento di attuazione dell'art.65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171 recante il Codice della Navigazione da diporto) ed in particolare gli articoli 90 e 91;
- VISTO** l'articolo 17 comma 3 della Legge Regionale 29 dicembre 2010 n° 23 che ha abrogato la Legge Regionale 04 luglio 2001 n° 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale n° 38 del 11 ottobre 2007 relativo all'approvazione del Parco Naturale Regionale di Portovenere, nonché il relativo Regolamento approvato dal Comune di Portovenere;
- VISTA** la Circolare n.033465 in data 26 maggio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante direttive attinenti una più specifica disciplina cautelativa dell'attività subacquea ludico-sportiva;
- VISTA** la nota n° prot. 1031 in data 23 gennaio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il Trasporto Marittimo, Lacuale e Fluviale - Divisione 6^ - relativa a chiarimenti relativi all'applicazione del Titolo III - Capo III del Decreto n° 146/2008;

VISTA la propria Ordinanza n.67/2011 del 08.04.2011, che ha recepito il disciplinare provvisorio redatto dal Parco Nazionale delle Cinque Terre;

VISTA l'Ordinanza Balneare n° 93/09 emanata in data 18 maggio 2009 da questa Capitaneria di Porto in materia di disciplina delle attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge;

RITENUTO necessario armonizzare la richiamata normativa adottando disposizioni tese ad assicurare un ordinato svolgimento delle attività subacquee;

VISTI gli articoli 17, 30, 68 ed 81 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento per la Navigazione Marittima;

ORDINA

A) SEZIONE IMMERSIONI SUBACQUEE SVOLTE DA CENTRI DIVING E DA ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

Articolo 1: IMMERSIONI ORGANIZZATE CON O SENZA ACCOMPAGNATORE

Nelle acque del Circondario Marittimo della Spezia (dal Torrente Parmignola al Comune di Moneglia escluso) e con l'esclusione degli interi tratti di mare che ricomprendono l'Area Marina Protetta delle "Cinque Terre" e del Parco Naturale Regionale di "Portovenere", l'effettuazione ai fini turistico\ricreativi di **attività subacquee organizzate (immersione con o senza accompagnatore)**, svolte con il supporto di mezzi nautici, è consentita esclusivamente ai soggetti giuridici muniti di certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dal quale risulti tale tipo di attività ovvero lo statuto che preveda, parimenti, l'attività precitata, il cui svolgimento è subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

I predetti soggetti giuridici dovranno inoltre aver assolto alle prescrizioni contenute nell'Ordinanza n° 277/98 in data 21.12.1998 della Capitaneria di Porto della Spezia in materia di attività svolte in ambito demaniale marittimo ricadente nella giurisdizione di questa Autorità Marittima.

Articolo 2 : MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA

- a) Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo direttamente al servizio di centri diving ovvero di organizzazioni didattiche subacquee, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato V del D.M. 146/2008, devono avere a bordo le dotazioni supplementari indicate nell'articolo 90 (allegato 1) del predetto Decreto Ministeriale;
- b) Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, svolte da centri diving ed organizzazioni didattiche subacquee, richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.-

Articolo 3: REGISTRI

Prima della partenza, il responsabile del mezzo nautico deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, del domicilio, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei con la relativa qualifica. Il registro deve essere conservato per almeno sei mesi dall'ultima annotazione riportatavi.

Articolo 4 : IMMERSIONI GUIDATE

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali o internazionali, riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di sei persone in presenza di acque limpide (quattro se torbide) e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi: in caso di brevetti di diverso grado dovrà rispettare il limite di profondità previsto dal grado inferiore. I soggetti giuridici che effettuano attività di immersioni subacquee organizzate sia con accompagnatore che non dovranno essere preventivamente muniti di apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Nel caso di immersioni subacquee organizzate per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali riconosciute.

Articolo 5: MEZZI NAUTICI DI APPOGGIO

In caso di immersione con mezzo nautico d'appoggio ancorato, l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza, il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo).

Articolo 6: SEGNALAMENTI

1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio la bandiera di segnalazione deve essere issata sul mezzo nautico stesso, come previsto dall'articolo 130 del Decreto del Presidente della Repubblica 02 ottobre 1968, n° 1639.

I centri diving e le organizzazioni didattiche subacquee hanno facoltà di utilizzare il pallone di segnalazione rosso con sovrastante bandiera rossa con striscia diagonale bianca ancorato nella zona in cui avviene l'immersione.

Nelle ore diurne il mezzo nautico di appoggio dovrà mostrare in aggiunta una luce lampeggiante gialla, visibile a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 metri.

Durante le immersioni notturne, oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, il mezzo nautico di appoggio dovrà mostrare una luce lampeggiante gialla, visibile a giro d'orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 metri.

2. in caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
3. il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale dei segnalamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 7: NAVIGAZIONE IN PROSSIMITA' DELLA COSTA

Al solo fine di garantire la sicurezza delle immersioni subacquee organizzate con o senza accompagnatore e mantenere il controllo delle persone immerse, i mezzi navali di appoggio potranno navigare a motore, a lento moto, nella fascia di mare dei 100 (cento) metri dalle coste a picco sul mare solo in assenza di bagnanti in acqua, dovendo, altrimenti, navigare a remi e rientrare nel limite dei cento metri una volta recuperato il subacqueo.

B) SEZIONE IMMERSIONI SUBACQUEE SVOLTE DA PRIVATI

Articolo 8

a) Immersioni diurne

Il subacqueo nelle immersioni ha l'obbligo di segnalarsi con pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri (come prescritto dall'articolo 130 del D.P.R. n° 1639/1968). Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio la bandiera di segnalazione deve essere issata sul mezzo nautico stesso.

In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante rosso portante la bandiera rossa di segnalazione con striscia diagonale bianca.

b) Immersioni notturne

Il subacqueo deve segnalarsi in superficie mediante pallone galleggiante con luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza. Se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio lo stesso, oltre ai segnali di fonda se previsti in relazione alla lunghezza, dovrà mostrare durante la notte una luce lampeggiante gialla, visibile a giro d'orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 metri.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante con luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte.

Potranno, altresì, essere utilizzati i segnali (diurni o notturni) precitati (con sagola non più lunga di 3 metri) da parte dei nuotatori che si trovano al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9:

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a metri 200 (duecento) dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- b) a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantile e 300 (trecento) metri da navi militari ancorate fuori dai porti;
- c) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata dei porti e per l'ancoraggio, stabilite con apposita Ordinanza dal Capo del Circondario Marittimo;
- d) nelle zone interdette alla balneazione. In prossimità dei segnali di cui agli **articoli 6 e 8**, le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore a metri 100 (cento).

AREA MARINA PROTETTA DELLE CINQUE TERRE E PARCO REGIONALE DI PORTOVENERE

Articolo 10:

Le immersioni subacquee organizzate con o senza accompagnatore o individuali nell'area marina protetta denominata "Cinque Terre" e nel Parco Naturale Regionale di Porto Venere dovranno attenersi alle specifiche disposizioni previste per le aree predette, nonché ottenere le eventuali autorizzazioni e/o nulla osta necessari per lo svolgimento di tali attività all'interno delle zone marine in questione.

L'attività predetta dovrà comunque svolgersi nel rispetto della vigente normativa regionale, nonché delle disposizioni contenute nel D.M. n° 146/2008 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n° 171, recante il Codice della Navigazione da Diporto).

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11:

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno puniti, a seconda della tipologia della violazione commessa, ai sensi delle vigenti norme di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed abroga l'Ordinanza n° 102/2009 in data 22 maggio 2009 di questa Capitaneria di Porto.

La Spezia, 18 MAG. 2011

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Lorenzo CANTORE